

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

Ricorso nel merito (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra ADAMO Margherita (C.F.: DMA MGH 63A45 F158P), nata a Messina il 5.1.1963, ivi residente, Via del Fante, Coop. Garden House, 90, domiciliata a Genova, Salita S. Viale, 5/6 S nello studio dell'avv. Emiliano Cerisoli, presso l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: [marchese.giov@pec.giuffre.it](mailto:marchese.giov@pec.giuffre.it) - fax 090/679645), del Foro di Messina, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

FATTO

A- La ricorrente, docente di scuola primaria, vincitrice di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami abilitanti per l'insegnamento nella scuola primaria già nell'anno 1999 (nell'anno 1986 per la scuola materna), inserita nella GAE, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017, ha svolto servizio, ininterrottamente, dal 1992 al 2015 presso la Scuola Primaria Parificata / Paritaria "Leone XIII" di Messina.

Quindi, nell'anno 2015, la sig.ra Adamo ha partecipato al piano straordinario di assunzione e, in esito a questa partecipazione, è stata assunta dal MIUR, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina, stipulando in data 27.11.2015 contratto individuale di lavoro con l'I.C. "Mazzini" di Messina.

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016, la sig.ra Adamo si trovava collocata nella GAE della Provincia di Messina, relativa al triennio 2014/2015 – 2016/2017, stante l'anzianità di servizio maturata, con punti 241,00.

La ricorrente, per l'a.s. 2016/2017, ha, poi, presentato, per quanto d'obbligo, la domanda di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva, indicando, nell'ordine



di preferenze, gli ambiti previsti dalla normativa scolastica, iniziando da quello Sicilia 0013, quindi, di seguito, 0014, 0015, 0016 (ricadenti nella provincia di Messina); ecc..

All'esito delle operazioni di mobilità, con email del 23.8.2016, il MIUR ha comunicato alla ricorrente di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria Ambito 0003 (ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Genova) nella scuola "I.C. Burlando" di Genova.

Senonchè, tale assegnazione è illegittima.

Infatti, la ricorrente è stata assegnata nell'Ambito Liguria 0003 (posto al n. 63 nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità) invece che, come di diritto, già in base al punteggio di mobilità assegnatole di 66 (+ 6 per il ricongiungimento alla madre), presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0013, 0014, 0015, 0016), dove esistevano posti disponibili, illegittimamente, assegnati a docenti con punteggio inferiore.

Ma vi è di più.

Invero, il punteggio di mobilità assegnato alla ricorrente (peraltro, dopo il reclamo presentato con istanza del 27.6.2016, sollevato avverso il punteggio originariamente indicato nella domanda di mobilità notificata di 18 + 6) di punti 66 (+ 6 per il caso di ricongiungimento con la madre nel comune di residenza), in realtà, doveva essere quello superiore di punti (66 + 30) 96 (+ 6 per il caso di ricongiungimento con la madre nel comune di residenza), in quanto doveva essere considerato il servizio pre ruolo di ulteriori anni 5 svolto nella scuola paritaria (Scuola Media Paritaria "Leone XIII" di Messina), dal 2009 al 2015, ininterrottamente, non riconosciuto. Sicchè, alla ricorrente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, le dovevano essere assegnati ulteriori 30 punti derivanti dall'anzianità di servizio per gli anni 2009/2010, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 presso la Scuola Primaria/Parificata



“Leone XIII” di Messina (punti 6 per ogni anno di servizio prestato, come previsto nell’allegato D alla domanda di mobilità).

Fatto sta che, per non perdere il posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede di Genova in dispregio del proprio diritto soggettivo.

B- Ciò premesso, resta il grave pregiudizio che la ricorrente ha subito e continua a subire in quanto lontano, oltre 1.200 km, da casa e dalla famiglia, nonostante un’anzianità di servizio ed un punteggio di mobilità rilevanti e superiori rispetto a quelli dei colleghi molto più giovani di lei privi di tale anzianità (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012), i quali semmai, in base al punteggio riportato, dovevano essere assegnati al suo posto.

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, pertanto, è illegittima, tanto più perché posta in essere in dispregio dei criteri del merito in base al punteggio, peraltro, nemmeno corretto, con grave mortificazione della lunga attività lavorativa svolta, in violazione della domanda, e grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi.

^^^

Valgono, quindi, a fondamento della domanda le seguenti considerazioni di

## DIRITTO

### A) SULLA QUESTIONE DEL PUNTEGGIO

1- Violazione di legge. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 e dell’O.M. n. 241 di pari data per violazione della legge 13.7.2015 e smi. - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente. - Errata attribuzione del punteggio ai fini della mobilità in considerazione degli anni di servizio pre ruolo svolti.

Si consideri, innanzitutto, che l’attribuzione del punteggio da parte del MIUR, ai fini della mobilità, di 66 (+ 6 = 72, ai fini del ricongiungimento con la madre, nell’ambito di residenza Sicilia 0013) è errata e, comunque, illegittima e va modificata.



La ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente dal 1992 al 2015 presso la Scuola Primaria/Parificata/Paritaria “Leone XIII” di Messina; ma, in particolare, nell’ambito delle operazioni di mobilità 2016/2017, non ha ricevuto dal Miur l’attribuzione del punteggio relativo agli anni scolastici 2009/2010, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 (come attestato nel curriculum al 5 della produzione; e come potrà essere provato anche con testimoni)

Nella tabella riportata nell’allegato D del CCNI della mobilità dell’8.4.2016 (punto 23 della produzione), a proposito dell’anzianità di servizio, è previsto, il riconoscimento di punti 6 per ogni anno (Tabella A, I – Anzianità di servizio, a) “*per ogni anno di servizio effettivamente prestato ... Punti 6*”). Ma, tali punti, per il suddetto periodo svolto presso la scuola paritaria, non sono stati riconosciuti nonostante lo stato di servizio prodotto con la domanda di mobilità. Con la conseguenza che il punteggio di 66 non risponde affatto all’effettiva anzianità di servizio, con grave discriminazione rispetto agli altri colleghi di pari anzianità.

Pertanto, un preliminare motivo di censura e di discriminazione (che si coglie leggendo la tabella riportata allegato D del CCNI sulla mobilità dell’8.4.2016, a proposito della valutazione dell’anzianità di servizio), è quello relativo alla determinazione del punteggio, atteso che, ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio, non sono stati conteggiati gli anni di servizio svolti dal 2009 al 2015 presso la scuola paritaria Leone XIII di Messina (che sono, invece, regolarmente conteggiati nel calcolo del punteggio nelle GAE, ai fini dell’accesso sul ruolo in base alla disciplina ordinaria di cui all’art. 399 del D.Lgs n. 297/1994, come, per ultimo, previsto dal D.M. n.94 del 23.2.2016).

In tal caso, quindi, il CCNI dell’8.4.2016 sulla mobilità (in particolare la tabella riportata allegato D) – ove inteso nel senso di non riconoscere il servizio svolto nella scuola paritaria - si appalesa illegittimo ed in contrasto con la legge 107/2015 (oltre che, comunque, con il D.Lgs n. 297/1994), e va disapplicato.

\* \* \*



Si consideri, ai fini della disapplicazione, che le norme contrattuali (siano esse quelle previste nel CCNI della mobilità che quelle dell'O.M. n. 241 di pari data), relative all'attribuzione dei punteggi ai fini della determinazione del punteggio complessivo di mobilità, sono in contrasto con la legge n.107/2015 e con le altre disposizioni di legge citate, con la conseguenza che tali norme debbono ritenersi illegittime e come tali "tamquam non esset", potendo il G.O., ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, disapplicarle.

Peraltro, espressamente, l'art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge."*

\* \* \*

Riguardo, all'illegittimità censurata, si osserva che l'art. 1, comma 114, della legge 107/2015, prevede che: *"Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado".* Per cui, non si fanno distinzioni alcune tra istituzioni scolastiche statali e/o di altro tipo.

Sul punto, la giurisprudenza è intervenuta con numerose pronunce che hanno, ormai, pacificamente, sancito e riconosciuto l'equipollenza tra servizio di



insegnamento prestato presso la scuola statale e periodo di insegnamento prestato presso la scuola paritaria, pubblica o privata che fosse. La giurisprudenza più recente è intervenuta, proprio con riferimento al CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016, disapplicando la norma contrattuale qui impugnata (vale a dire il punto in esame della tabella riportata allegato D del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016) e riconosciuto l'equipollenza tra servizio di insegnamento prestato presso la scuola statale e periodo di insegnamento prestato presso la scuola paritaria, pubblica o privata che sia. La giurisprudenza, infatti, ha tratto spunto dalla legge 10.3.2000 n. 62, al cui art. 1, comma 2, si legge che *“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”*; nonché, dall'art. 2, comma 2, del D.L. 3.7.2001 n. 255, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 268, *“Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. ... ”*; nonché dall'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 n. 250, convertito in legge 3.2.2006 n. 27, ai sensi del quale, al comma 1 *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie.”*; giungendo alla conclusione della totale equiparazione già stabilita, peraltro, per l'appunto, per le GAE.



A tal riguardo, infatti, il Tribunale di Caltagirone, Sez. Lav., con ordinanza dell'11.7.2016 (al punto 32.2 della produzione) ha statuito che *“In tema di istruzione pubblica, il rapporto individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di categoria. Sussiste la piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali e quelle alle dipendenze degli istituti privati paritari. Pertanto, è assolutamente illegittima la esclusione di attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari; e tale ordinanza è stata richiamata dal Tribunale di Milano, Sez. Lav. con l'ordinanza del 20.7.2016 (al punto 32.1 della produzione).*

Per ultima, si segnala la sentenza del Tribunale di Livorno n. 503 del 20.12.2017, la quale, sul punto, proprio sulla base delle predette considerazioni di diritto (richiamate alle pagine da 2 a 5 della motivazione), ritiene che *“Sulla base del quadro normativo di cui si è dato atto e delle superiori considerazioni in diritto, tali “note comuni” non possono autorizzare, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge suindicate, una lettura che finirebbe per disapplicare la equiparazione dei servizi pre - ruolo normativamente canonizzata.”*. Sul punto, comunque, la giurisprudenza è pacifica: cfr. sentenza del Tribunale di Roma n. 2652 del 16.3.2017; sentenza del Tribunale di Salerno, n. 2422 del 20.9.2017; sentenza del Tribunale di Palermo, n. 2124 del 5.7.2017.

Non vi è, dunque, alcuna distinzione tra scuola pubblica e scuola paritaria.

La ricorrente, come risulta dall'attestato di servizio prodotto agli atti (al punto 5 della produzione), ha svolto, ininterrottamente, dal 1992 al 2015 attività di insegnamento presso la Scuola Primaria/Parificata “Leone XIII”.

Nonostante ciò, per il servizio reso negli anni scolastici 2009/2010, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 nella predetta scuola paritaria, non le è stato attribuito alcun punteggio. Invece, andavano attribuiti, per ognuno di tali anni, punti 6, come previsto nella stessa tabella dell'allegato D del CCNI sulla mobilità (al punto 23 della produzione), riconosciuti, invece, ai colleghi che avevano svolto lo stesso servizio. Pertanto, ai fini della mobilità, vanno riconosciuti alla ricorrente punti (6 x



5) 30 da aggiungere a quelli di 96 (+ 6 nell'ambito di residenza, ai fini del ricongiungimento) riconosciuti dal MIUR, indicati nella domanda di mobilità notificata, per un totale di punti (30 + 66) 96 (+ 6). Sicchè, in questa sede, in via preliminare, va riconosciuto il punteggio spettante di diritto, ai fini della mobilità, calcolando anche gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria.

Sicchè, il punteggio di 66 (+ 6 = 72 nell'ambito Sicilia 0013 di ricongiungimento), attribuito dal MIUR, in realtà non è quello corretto, non rispecchiando esattamente gli anni di servizio effettivamente svolti, avendo, la ricorrente diritto al riconoscimento di almeno 96 punti (+ 6 = 102 nell'ambito Sicilia 0013 di ricongiungimento).

^ ^ ^

B) SULLA QUESTIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE A MESSINA.

1- Violazione di legge. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 (art. 6) ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data (artt. 8 e 9) per violazione della legge 13.7.2015 e smi - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente essendo l'unico criterio discrezionale per le operazioni di mobilità per le fasi c.d. B e C quello del punteggio senza fasce di preferenza né precedenza. Disparità di trattamento.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori e/o partecipanti a concorsi precedenti, comunque, finalizzati all'abilitazione all'insegnamento) che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Ed infatti, a proposito della mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, e quindi sulla normativa indicata in epigrafe, si consideri quanto segue.





L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, riguardo alla mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...".

In effetti, nulla si dice, al comma 108, dei docenti di cui al comma 96 lettera a (cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994. E la necessità di una esplicita previsione di legge, nella materia di cui si tratta, deve ritenersi indubbia.

Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi indistintamente sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE, senza discriminazione alcuna (in tal modo prevedendo una esplicita deroga "ex lege").

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e tanto più solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato, e/o, meglio, lo avrebbe dovuto precisare ed espressamente indicare.

Sicchè, nel silenzio della legge, non si comprenderebbe una tale disparità di trattamento, che sarebbe illogica e contraddittoria, dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A,



non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede alcuna disparità di trattamento né preferenza né fasi distinte (“assegnazione in ambito provinciale” e “assegnazione in ambito nazionale”) tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e meno che mai prevede una mobilità provinciale per primi diversa da quella nazionale per i secondi, dovento tutti (entrambe le due categorie) partecipare, in via straordinaria, alla mobilità nazionale in base al punteggio.

1.2) Solo per completezza – anche se ciò non è particolarmente rilevante ai fini della decisione per la vicenda di cui si tratta – si osserva ancora quanto segue.

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto un'altra disparità di trattamento a vantaggio dei docenti assunti entro il 2014/2015, ai danni dei docenti assunti con il piano straordinario nell'anno scolastico 2015/2016 (in cui rientra la ricorrente).

Infatti, le operazioni di mobilità hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, a prescindere dal punteggio, prevedendo una prima fase di mobilità, rispetto, alle altre due (anche queste illegittime) di cui si è detto nel punto precedente.

Ed anche in tale caso tale discriminazione introdotta dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Si osservi, infatti, quanto segue.

Nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge “1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di*



preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”.

Senonchè, quanto previsto dalla norma contrattuale non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”.

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia; e quindi alla pari degli altri docenti.

Non è prevista, quindi, nè una mobilità c.d. su scuola e non su ambito né, soprattutto, una mobilità interprovinciale, ma solo una mobilità nazionale che deve valere per tutti i docenti.

1.3) Ed allora, per tutto quanto esposto, ai sensi della legge 107/2015, l'unico criterio discretivo nelle operazioni di mobilità doveva e deve essere quello del



punteggio e, quindi, la graduatoria di mobilità doveva e deve essere formata solo in base al punteggio.

Pertanto, le fasi introdotte dall'art. 6 del CCNI sulla mobilità ("trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015", "assegnazione in ambito provinciale", "assegnazione in ambito nazionale") che troviamo indicate nei bollettini dei trasferimenti pubblicati dagli UU.SS.PP. del 29.7.2016 sono assolutamente illegittime: la graduatoria deve essere unica e formata, esclusivamente, sulla base del punteggio.

Quanto sopra considerato, in diritto, ha già trovato conferma, sia pure in via cautelare, nella giurisprudenza del Tar di Roma, investito della questione dell'illegittimità ed annullamento dell'OM n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data, con le ordinanze del 30.6.2016 e dell'1.7.2016 prodotte agli atti.

In linea con tale principio di diritto, per casi analoghi a quello di cui si tratta, anche la giurisprudenza di merito del Giudice del lavoro si è pronunciata nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità tra i docenti in questione, ritenendo essere legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (cfr: a) Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; b) Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; c) Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016; d) Tribunale del Lavoro di Patti, ordinanza del 31.10.2016; e) Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); f) Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; g) Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; h) Tribunale del Lavoro di Foggia, ordinanza del 21.12.2016; i) Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; l) Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; m) Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; n) Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017 e relativo articolo apparso su Orizzonte Scuola). Per ultime, si segnalano l'ordinanza del Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, del 9.8.2017, l'ordinanza del



Tribunale di Messina del 9.8.2017, la sentenza del Tribunale di Livorno del n. 503 del 20.12.2017.

Pertanto, anche riguardo alla legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutte le selezioni concorsuali, anche interne, nel pubblico impiego e nella scuola – per il quale nella formazione delle graduatorie deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria sulla mobilità 2016/2017 pubblicata il 29.7.2016 (prodotta agli atti), sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio e nel rispetto dell'ordine degli ambiti prescelti indicati nella domanda di mobilità.

Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

1.4) Ed allora, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, **resta il fatto illegittimo subito dalla ricorrente** che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ordine: ambiti Sicilia 0013, Sicilia 0014, Sicilia 0015, Sicilia 0016) – e poi, quindi, le altre province della Sicilia, come si legge nella domanda di mobilità – e **che ha un punteggio**, ai fini della mobilità, **di punti 96** (+ 6 ai fini del ricongiungimento con la famiglia i sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità), e quindi **di 102 sull'ambito Sicilia 0013** (in cui ricade il suo comune di residenza di Messina) **superiore ai docenti assunti in tale provincia nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012** (come è dato evincere dal bollettino dell'USP di Messina del 29.7.2016, alle pagine 31 e 37).

E lo stesso, comunque, varrebbe anche considerando il punteggio inferiori di 66 (+ 6 per il ricongiungimento), assegnato dal Miur.

\* \* \*



Leggendo il bollettino dell'USP di Messina del 29.7.2016, alle pagine da 31 a 37, e considerando il punteggio di 96 e di 102 sull'ambito Sicilia 0013 (di ricongiungimento) – ma anche il minor punteggio di 66 e di 72 sull'ambito Sicilia 0013 (di ricongiungimento) - i potenziali controinteressati, quindi, sarebbero i seguenti docenti, sig.ri: Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12).

\* \* \*

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

2- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per



manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 50 anni sradicata dal territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”*.

Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.



b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell’A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l’art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell’a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell’8.4.2016 e, quindi, l’O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò – come si è avuto modo già di precisare - non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell’art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell’A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

^ ^ ^

Ciò premesso, la sig.ra Adamo Margherita, come sopra rappresentata e difesa, chiede l’accoglimento delle seguenti

#### DOMANDE

1) In via preliminare, ove si ritenesse sussistere una posizione di interesse in capo ai seguenti docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012, a cui è stata illegittimamente riservata la mobilità in ambito provinciale, indicati nell’elenco dei





trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio posseduto dalla ricorrente di 66 e di 72 sull'ambito Sicilia 0013 (di ricongiungimento), o, come anticipato, di 96 e 102 sull'ambito Sicilia 0013 (di ricongiungimento), stante la mancata, predetta, assegnazione dell'ulteriore punteggio di 30 punti - Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D'Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (punti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona (punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) - essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza, autorizzare la notifica a costoro ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

2) Nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data - il diritto della sig.ra Adamo Margherita a vedersi riconosciuto un punteggio, ai fini della mobilità per cui è causa, di 96 (+ 6 nell'ambito di ricongiungimento nella residenza a Messina, ambito Sicilia 0013) e/o di quell'altro punteggio ritenuto di diritto tenuto conto degli anni di servizio svolti nella scuola primaria/parificata;



- 3) Sempre nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 - il diritto della sig.ra Adamo Margherita all'assegnazione della sede definitiva, con decorrenza dall'1.9.2016, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine, Sicilia Ambito 0013, 0014, 0015, 0016), così come anche richiesto ed indicato nella propria domanda di mobilità come prima scelta (ambito Sicilia 0013), e/o, comunque, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del punteggio riportato nella graduatoria di mobilità (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino dell'USP di Messina);
- 4) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa - stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione;
- 5) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti della ricorrente;
- 6) In via istruttoria, ove del caso, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) vero o no che la sig.ra Adamo Margherita, ha svolto servizio, come insegnante presso la Scuola Primaria/Parificata "Leone XIII" di Messina, ininterrottamente dall'1.10.1992 fino al 14.11.2015; b) vero o no che la Scuola Primaria Parificata "Leone XIII" di Messina è un Istituto Paritario; si indicano come testimoni i sig.ri: Suor Maria Chiara Mellace, Lucia Elena D'Arrigo, con riserva di indicare altri anche in relazione delle difese di parte resistente e dell'eventuale articolazioni di ulteriori capitoli di prova, anche contraria;
- 7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato in corso di causa;



8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in relazione alla materia di lavoro di cui si tratta, il contributo unificato è di euro 259,00.

Si produce documentazione come da indice.

Messina, 24.1.2018

avv. Giovanni Marchese

